

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2595)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 1133)

d'iniziativa dei deputati VIVIANI Arturo, SIMONACCI, BALDELLI e BOIDI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1963*

Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici disposti dalla legge 11 maggio 1951, n. 367, si applicano anche ai laureati e diplomati in farmacia o in chimica-farmacia, i quali, prima del conseguimento della laurea o del diploma, abbiano subito la condanna del tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o la assegnazione al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o le carcerazioni per attività antifascista, purchè all'epoca del processo o del provvedimento fossero già iscritti all'Università, ed una volta laureati non abbiano potuto,

durante il regime fascista, accedere all'albo professionale e quindi partecipare ai concorsi, a causa di quei loro precedenti politici i quali erano escludenti secondo la allora vigente legislazione sulle professioni sanitarie.

Art. 2.

Il concorso, per l'assegnazione delle farmacie ai laureati o diplomati di cui al precedente articolo, dovrà essere bandito dal Ministero della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà limitato alle sedi farmaceutiche non assegnate definitivamente nel concorso bandito in applicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367, e 21 marzo 1953, n. 168.